



Le novità in ambito di:

- ❖ legislazione
- ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI
- ✓ SETTORE TABACCHI

allegato: 
prospetto
aggiornato
delle aliquote
delle accise e
imposte sulla
produzione e
sui consumi



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento (UE) 2022/2367 del Consiglio del 3 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Commissione europea - Decisione n. 1/2022 del Comitato doganale Accordo di Libero Scambio UE del 20 dicembre 2022 - Singapore. Modifica del protocollo relativo all'origine
- ❖ Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il Regolamento (UE) n. 952/2013
- ❖ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509 della Commissione del 15 dicembre 2022 che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2023
- ❖ Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
- ❖ Commissione europea - Comunicato stampa del 13 dicembre 2022. Green Deal europeo: raggiunto un accordo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 561756/RU del 12 dicembre 2022. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e gestione delle nuove dichiarazioni. Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 574184/RU del 15 dicembre 2022. Modifiche al sistema contabile per sistema INIT. Istituzione di nuovi codici tributo in sostituzione dei codici tributo 927, 934 e 935
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre 2022. Sistema delle preferenze generalizzate - REX - Repubblica Democratica del Congo
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre 2022. Credito doganale triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023)

 Settore doganale

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 dicembre 2022. Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2022 “Modifica del saggio degli interessi legali”
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 16 dicembre 2022. Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre 2022. Sospensione per l’anno 2023 di alcune preferenze tariffarie nell’ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 29 dicembre 2022. Pagamento e gestione dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante l’Avviso di Pagamento della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 gennaio 2023 - Attestazione di origine - Eliminazione Form A per Paesi SPG e nuova attestazione per merci originarie di Singapore

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Comunicato del Ministero della Giustizia. Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante: «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.». (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2022)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Informativa. prot. 569047/RU del 14 dicembre 2022 - EMCS fase 4.0: nuovo e-DAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 43/2022 del 22 dicembre 2022. Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale. Anno d’imposta 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 598868/RU del 22 dicembre 2022. Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel mese di dicembre 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 44 del 29 dicembre 2022. Settore della birra. Reintroduzione in Italia dei fusti contenenti residui di birra precedentemente esportata. Definizione procedura operativa ai fini del trattamento fiscale
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 909/RU del 2 gennaio 2023. Accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. Fusione societaria - Esecuzione degli adempimenti dichiarativi

 Settore tabacchi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. 632241/RU del 29 dicembre 2022. Determinazione dell'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. n. 632286/RU del 29 dicembre 2022. Rideterminazione tabelle di ripartizione prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette a decorrere dal 01/01/2023
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. 632227/RU del 29 dicembre 2022. Fissazione dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 01/01/2023
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 571212/RU del del 15 dicembre 2022. Estensione della funzionalità per la richiesta di autorizzazione alla vendita, a mezzo di patentino speciale, di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 621009/RU del 27 dicembre 2022. Estensione delle funzionalità, nell'ambito del Portale Tabaccai, per la richiesta telematica dell'istituzione di una rivendita speciale e del pagamento del corrispettivo Una Tantum per l'assegnazione della concessione di una rivendita di generi di monopolio



Regolamento (UE) 2022/2367 del Consiglio del 3 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il Regolamento in rassegna modifica l'articolo 3 *quindecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 (versione consolidata al 04 dicembre 2022) vietando la fornitura, diretta o indiretta, di servizi relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 (a decorrere dal 5 dicembre 2022) o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 (a decorrere dal 5 febbraio 2023) elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2368 della Commissione del 3 dicembre 2022 ha poi individuato, modificando l'Allegato XXVIII, il prezzo soglia al barile al quale, o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dai divieti di cui sopra, fissando l'ammontare a USD 60,00.

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con suo avviso del 05 dicembre 2022.



Commissione europea - Decisione n. 1/2022 del Comitato doganale Accordo di Libero Scambio UE del 20 dicembre 2022 - Singapore. Modifica del protocollo relativo all'origine

La Commissione europea ha informato che il comitato doganale istituito a norma dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea e la Repubblica di Singapore ha adottato, in data 20 dicembre 2022, la decisione n. 1/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, che prevede:

- l'aggiornamento del Protocollo 1 alla versione 2022 del Sistema Armonizzato;
- il passaggio dal sistema degli *esportatori autorizzati* al sistema degli esportatori *registrati* (REX) per gli esportatori dell'Unione Europea. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importatori di Singapore potranno richiedere l'applicazione della preferenza tariffaria a fronte di attestazioni di origine compilate dagli esportatori registrati dell'UE, indicando il loro numero REX, e non più mediante "*dichiarazioni di origine*" indicanti un numero di esportatore autorizzato. La decisione prevede un periodo di transizione fino al 31 marzo 2023 per garantire l'accettazione delle dichiarazioni di origine compilate dagli esportatori autorizzati dell'UE da parte delle dogane di Singapore.
- l'estensione della copertura (ma non dei volumi) di tre contingenti tariffari per le esportazioni da Singapore verso l'Unione Europea.



Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Con il Regolamento in oggetto, l'Unione Europea ha adottato il nono pacchetto di sanzioni economiche e individuali nei confronti della Russia in risposta alle azioni che destabilizzano la situazione Ucraina.

In particolare, le novità riguardano:

- ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia (a titolo esemplificativo: sostanze chimiche, agenti nervini, apparecchiature per la visione notturna, la mimetizzazione e la radionavigazione, elettronica e componenti informatici che potrebbero essere utilizzati in tale settore)

- il divieto di esportazione, diretta o indiretta, di beni e tecnologie relativi ai settori dello spazio e dell'aviazione, inclusi i motori aeronautici e le loro parti per gli aeromobili con e senza equipaggio (ivi compresi, dunque, i motori per droni);
- Il divieto di investire nel settore minerario (ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche);
- il divieto di effettuare transazioni con la Banca russa per lo sviluppo regionale;
- il divieto di fornire servizi di pubblicità, ricerche di mercato, sondaggi di opinione, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale al governo russo o a soggetti stabiliti in Russia;
- l'inserimento di ulteriori 168 entità collegate al complesso militare e industriale russo nell'elenco di quelle oggetto di misure settoriali.

Il Regolamento modifica, inoltre, le esenzioni dal divieto di importazione di prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia.

Completano il pacchetto di sanzioni:

1. il [Regolamento \(UE\) 2022/2475](#), che modifica il [Regolamento \(UE\) n. 269/2014](#) e stabilisce deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, al fine di consentire di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi in precedenza con le entità elencate, nonché di consentire alle stesse la dismissione di quote e partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione;
2. il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2476](#), che integra l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014, annoverando 190 nuovi soggetti a cui vengono applicate restrizioni operative, tra persone fisiche ed entità.



Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il Regolamento (UE) n. 952/2013

Al fine di agevolare il commercio internazionale, ridurre i tempi di sdoganamento e diminuire il rischio di frode, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell'ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci.

Tale ambiente nasce con lo scopo di accrescere l'interoperabilità tra gli sportelli unici doganali dei singoli Paesi, nonché tra questi e i sistemi informatici delle altre autorità unionali e governative competenti per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, consentendo all'operatore di presentare i documenti relativi agli adempimenti di natura doganale ed extra-doganale presso un unico portale e, da questi, ricevere i relativi feedback determinando una riduzione degli oneri amministrativi garantendo al contempo un adeguato controllo dell'applicazione e del rispetto della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione.

Tale ambiente comprende:

- un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane;
- gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;
- i sistemi non doganali dell'Unione, il cui uso è obbligatorio, parte A dell'allegato al Regolamento (ad es.: *TRACES per i documenti sanitari, i certificati di ispezione dei prodotti biologici, le licenze/dichiarazioni relative ai beni culturali; ODS 2 per le sostanze che riducono lo strato di ozono; Portale F-Gas e sistema HFC per quanto riguarda i Gas fluorurati a effetto serra*);
- i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato, parte B, il cui uso è volontario (ad es.: *TRACES per licenze FLEGT e certificati CITES; sistema di rilascio licenze Dual Use; ICSMS Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato*).

La predisposizione del sistema, l'adeguamento degli sportelli unici doganali nazionali e dei sistemi delle autorità non doganali avverranno progressivamente negli anni a venire, con applicazione effettiva dell'intero Regolamento a decorrere dal 13 dicembre 2031.



Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509 della Commissione del 15 dicembre 2022 che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2023

Con la decisione in oggetto, la Commissione europea ha stabilito le quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono, di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1005/2009](#), che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2023, determinandone le relative quote e le imprese cui assegnarle, ivi comprese le quote destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi.



Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

Con il Regolamento in oggetto, il Consiglio europeo ha modificato l'allegato al [Regolamento \(UE\) 2021/2278](#) del 20 dicembre 2021 contenente l'elenco dei prodotti agricoli e industriali per i quali sono sospesi i dazi della tariffa doganale comune ed escludendo, contestualmente, tali sospensioni per i prodotti originari della Bielorussia (con l'eccezione dei prodotti di cui al codice TARIC 2926 90 70 24) e della Russia (con l'eccezione dei prodotti di cui ai codici TARIC 7608 20 89 30 e 8401 30 00 20).

Il regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2023.



Commissione europea - Comunicato stampa del 13 dicembre 2022. Green Deal europeo: raggiunto un accordo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

In data 13 dicembre 2022, la Commissione europea ha comunicato il raggiungimento di un'intesa tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul tema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), vale a dire lo strumento dell'Unione europea ideato con il proposito di fissare un prezzo equo per il carbonio emesso durante la produzione di merci ad alta intensità di carbonio che entrano nell'UE, incoraggiando una produzione industriale più pulita nei paesi terzi.

Tale sistema entrerà in vigore parallelamente alla prevista revisione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) su cui sono in corso i negoziati intesi ad allineare l'eliminazione delle quote gratuite all'introduzione del CBAM per sostenere la decarbonizzazione dell'industria dell'UE.

L'obiettivo del meccanismo, che prevede un pagamento per le emissioni di carbonio incorporate generate nella produzione di determinate merci in paesi terzi e importate nell'UE, è quello di evitare, nel pieno rispetto delle norme commerciali internazionali, che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi terzi in cui le politiche adottate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose, ovvero da un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. I dettagli tecnici sul funzionamento del nuovo meccanismo sono in fase di definizione, parallelamente alla revisione dell'EU ETS, necessaria a garantire la compatibilità del CBAM con le norme internazionali in materia di commercio.

Una volta chiariti tali dettagli, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno adottare formalmente il nuovo regolamento, prima che il meccanismo possa entrare effettivamente in vigore. L'accordo politico attualmente raggiunto prevede che il meccanismo entri in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2023 nella sua fase transitoria.

Durante la prima fase, gli importatori delle merci rientranti nell'ambito di applicazione delle nuove norme (ossia una serie di prodotti in alcuni dei settori a più alta intensità di Carbonio, quali ferro e acciaio, cemento, concimi, alluminio, energia elettrica e idrogeno) dovranno comunicare solo le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle loro importazioni (emissioni dirette), senza effettuare pagamenti o adeguamenti finanziari.

L'accordo prevede che le emissioni indirette rientrino nell'ambito di applicazione dopo il periodo transitorio, sulla base di una metodologia da definire nel frattempo.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 561756/RU del 12 dicembre 2022. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e digestione delle nuove dichiarazioni. Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato la road map della precedente informativa sull'argomento (Prot. nr. 370606 del 9 agosto 2022), come segue:

Data	Descrizione
fino al 28 febbraio 2023	Gli operatori economici possono effettuare, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi "Export" e "Transito"
dal 1 marzo al 7 maggio 2023	Gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito
dall'8 maggio 2023	Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito

L'ADM invita gli utenti a consultare periodicamente la sezione del sito istituzionale dedicata alla Reingegnerizzazione dei Sistemi Doganali per verificare eventuali aggiornamenti del materiale tecnico informativo e della sezione FAQ.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 574184/RU del 15 dicembre 2022. Modifiche al sistema contabile per sistema INIT. Istituzione di nuovi codici tributo in sostituzione dei codici tributo 927, 934 e 935

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica di aver apportato modifiche interne alle procedure di AIDA per la gestione della contabilità ordinaria, necessarie per assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni con il nuovo sistema INIT della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), operativo dal 1° gennaio 2023.

Sono stati istituiti nuovi codici tributo nel settore delle tasse e dei diritti marittimi per la definizione delle quote spettanti alle rispettive Autorità di Sistema Portuale, garantendo così una contabilizzazione distinta per ciascuna autorità e soppressi i codici 927, 934 e 935 utilizzati in precedenza.

L'informativa riporta l'elenco dei nuovi codici tributo e le indicazioni per la corretta imputazione nella dichiarazione doganale di importazione.

La data di entrata in vigore obbligatoria dei nuovi codici, inizialmente prevista per il 18 dicembre, è stata differita al 28 dicembre 2022 con l'informativa [Prot. 576610/RU del 16 dicembre](#).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre 2022. Sistema delle preferenze generalizzate - REX - Repubblica Democratica del Congo

Con l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che la Commissione Europea ha dato [notizia](#) che, a partire dal 5 settembre 2022, la Repubblica Democratica del Congo applica integralmente il sistema REX.

Per le importazioni provenienti da tale Paese non potrà più essere accettato il Certificato "Form A" per l'attribuzione dell'origine preferenziale delle merci.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre 2022. Credito doganale triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a fronte della rilevazione del tasso Euribor a 6 mesi nella misura del 2,493% alla data del 15 dicembre 2022, il saggio applicabile alle dilazioni del pagamento dei diritti doganali concesse dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 agli operatori del Porto Franco di Trieste («Credito Doganale Triestino» di cui alla [Circolare ministeriale n. 7207](#) del 18 giugno 1973 e successive modifiche) è pari allo 0,165% annuo, corrispondente al tasso vigente fissato ai sensi dell'articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.) di cui a [D.P.R. n. 43/1973](#).

Ai sensi del [Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze](#) del 15 maggio 2019, tale tasso risulta infatti più favorevole rispetto al 50% del tasso Euribor a 6 mesi, calcolato nella misura dell'1,2465%.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 dicembre 2022. Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2022 “Modifica del saggio degli interessi legali”

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022 (pubblicato in GU, serie generale n. 292 del 15 dicembre 2022), è stata fissata la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile al 5 per cento in ragione di anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Tale tasso è necessario ai fini del calcolo degli interessi nei casi di ravvedimento operoso.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 16 dicembre 2022. Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

Con l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea di innalzare al 2,50% i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, a far data dal 21 dicembre 2022.

Tale tasso influisce sulla determinazione degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui agli articoli 112 e 114 del [Reg. EU n. 952/2013](#) (Codice Doganale Unionale).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre 2022. Sospensione per l'anno 2023 di alcune preferenze tariffarie nell'ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG)

Con l'avviso in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli torna sul [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2022/1039](#) della Commissione europea del 29 giugno 2022 per ricordare la sospensione, prevista per l'anno 2023, di alcune agevolazioni daziarie concesse per alcuni paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG).

Tale sospensione è applicata in attuazione del [Regolamento \(UE\) 978/2012](#), che stabilisce la sospensione delle preferenze tariffarie per i prodotti di una sezione SPG, originari di un paese beneficiario del Sistema, nel caso in cui per tre anni consecutivi il valore medio delle importazioni nell'Unione di prodotti provenienti da tale paese superi la soglia del 17,5% (o del 14,5% per i capitoli dal 50 al 63 del Sistema Armonizzato) del valore complessivo delle importazioni della stessa merce proveniente da tutti i paesi beneficiari del SPG.

L'[allegato](#) al Regolamento citato chiarisce i paesi beneficiari (*India, Indonesia, Kenya*) e i prodotti nei confronti dei quali entrerà in vigore la sospensione delle agevolazioni.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 29 dicembre 2022. Pagamento e gestione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante l'Avviso di Pagamento della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota l'introduzione di una nuova modalità di pagamento per i debiti "precostituiti" e per i debiti "spontanei" (generati dall'utente attraverso la compilazione dell'apposita schermata) relativi a dichiarazioni doganali con conto di debito o a pronta riscossione e tasse di circolazione.

Per i predetti debiti, tramite l'Area Riservata del portale OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica), già dal 28 dicembre 2022, è possibile prelevare l'avviso digitale al fine di procedere al pagamento tramite PagoPA direttamente sullo stesso, ovvero attraverso gli altri canali (Home banking, banche, Uffici e Punti postali, esercizi commerciali convenzionati e, più in generale, attraverso gli strumenti o i canali offerti dal circuito CBILL).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 gennaio 2023 - Attestazione di origine - Eliminazione Form A per Paesi SPG e nuova attestazione per merci originarie di Singapore

Con l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala due novità in materia di attestazione di origine per le merci importate da Paesi rientranti nel Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e da Singapore.

1. Paesi SPG: i competenti Servizi della Commissione europea hanno comunicato che a far data dal 1° gennaio 2023 non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al Certificato FORM A (codice documento N865), la cui validità cessa alla medesima data; l'origine deve essere attestata da esportatori registrati (Sistema REX) secondo le modalità previste dagli accordi.

Per richiedere il trattamento preferenziale, l'importatore UE dovrà quindi indicare nella dichiarazione doganale al *data element 4/17* un codice preferenza SPG (2XX) e al *data element 2/3* - "Documenti presentati/Certificati" quanto segue:

- Se il valore totale dei prodotti originari **non è superiore a 6.000 Euro** tutti i codici di seguito riportati:
 - C100 - "Numero di esportatore registrato" nel campo "Tipo documento" e il Codice REX dell'ESPORTATORE REGISTRATO nel campo "Identificativo documenti presentati";
 - U164 - "Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6.000 Euro" nel campo "Tipo documento" e la Data dell'attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "Identificativo documenti presentati".
- Se il valore totale dei prodotti originari è **superiore a 6.000 Euro** tutti i codici di seguito riportati:
 - C100 - "Numero di esportatore registrato" nel campo "Tipo documento" e il Codice REX dell'ESPORTATORE REGISTRATO nel campo "Identificativo documenti presentati";
 - U165 - "Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro" nel campo "Tipo documento" e la Data dell'attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "Identificativo documenti presentati".

2. Singapore: il trattamento preferenziale all'importazione può essere richiesto mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101 - "Attestazione di origine redatta da un esportatore registrato a Singapore"; tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.



Comunicato del Ministero della Giustizia. Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante: «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.». (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2022)

Il decreto legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 247 del 21 ottobre 2022) è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

A seguito della suddetta abrogazione, la riduzione delle aliquote accisa sui prodotti usati come carburante prevista fino al termine del 2022, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico (d. lgs. n. 504/1995), non è stato rinnovato.

In virtù della mancata rideterminazione delle accise sui prodotti energetici le aliquote vigenti applicabili dal 2023 sono:

- Benzina: € 728,40 per mille litri;
- Olio da gas o gasolio: 617,40 per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL): 267,77 per mille kg;
- Gas naturale usato per autotrazione: 0.

Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 17 novembre 2022, n. 175, rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Informativa. prot. 569047/RU del 14 dicembre 2022 - EMCS fase 4.0: nuovo e-DAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni

Con l’informativa in esame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che, a partire dal 13 febbraio 2023, sarà operativa la fase 4.0 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS) che si inserisce nel più ampio contesto di modifica della materia delle accise con alcune novità, dirette in particolare agli operatori del settore.

Tra queste, la sostituzione del documento amministrativo semplificato (DAS) cartaceo con il messaggio elettronico e-DAS per tutte le movimentazioni di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio dello Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati a scopo commerciale. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni si applica il Regolamento (CEE) n. 3649/1992 della Commissione, a norma del quale tali movimenti hanno luogo sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, ossia il documento di accompagnamento semplificato (DAS).

L’introduzione del documento elettronico è prevista in relazione alle nuove figure di *speditore certificato* e di *destinatario certificato*, anche occasionali, censite nell’Anagrafica accise nazionale e in quella unionale (SEED).

L’ADM ricorda che l’utilizzo di tale nuova funzionalità in ambiente di addestramento sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022; in ambiente di esercizio dal 13 febbraio.

Infine, la nota informativa in oggetto riporta tutte le indicazioni tecniche necessarie ai fini di un corretto utilizzo delle nuove funzionalità.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 43/2022 del 22 dicembre 2022.
Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno d'imposta 2022

Con la Circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta alcune novità in tema di dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale, che dovranno essere assoltte in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S), già rappresentati nella [nota n. 156148/RU](#) del 31 ottobre 2019.

In particolare, vengono aggiornati i modelli delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2022, che devono essere presentate entro il mese di marzo 2023, ai sensi dell'art. 26, commi 13 e 14, dell'art. 53, comma 8 e dell'art. 53-bis, comma 3 del Testo Unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Le novità, in particolare, riguardano:

- l'esclusione del quadro X, cosicché il riepilogo e saldo dell'accisa torna a essere effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l'energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l'importo dell'accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente (per ulteriori informazioni sul punto: [Circolare n. 29/2021](#) del 23 luglio 2021, [Circolare n. 41/2021](#) del 17 dicembre 2021, [Circolare n. 8/2022](#) del 24 febbraio 2022, [Circolare n. 10/2022](#) del 18 marzo 2022);
- nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell'accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l'energia elettrica ed L11-L12 per il gas naturale, per l'indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione nel corso dell'anno 2023. La compilazione di tali campi risulta obbligatoria anche nei casi di somme a credito pari a zero (da indicare con dicitura esplicita "0").

L'Agenzia ricorda che l'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo dello stesso e che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in seguito alla cessazione dell'attività da parte dell'operatore e, conseguentemente, alla chiusura del rapporto tributario.

Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 598868/RU del 22 dicembre 2022. Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel mese di dicembre 2022

Con la nota informativa del 22 dicembre 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) segnala il ripristino del beneficio fiscale previsto al punto 4-bis della Tabella A, allegata al D.Lgs. n. 504/1995, spettante agli esercenti determinate attività di trasporto di merci e di persone alla luce dell'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, per effetto del [decreto-legge n. 176/2022](#), modificato dal [decreto-legge n. 179/2022](#).

L'ADM ricorda, innanzitutto, che la relativa dichiarazione di rimborso attinente al quarto trimestre 2022 è circoscritta unicamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili a tale mese di consumo; restano esclusi dall'agevolazione (oltre a non essere computati nella dichiarazione di rimborso) i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale o a partite del predetto carburante, consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.

La dichiarazione di rimborso, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, può essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023, attraverso l'utilizzo del software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2022, riservata al solo mese di dicembre 2022 e disponibile all'indirizzo www.adm.gov.it. La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione del succitato art. 24-ter, comma 1, D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a euro 64,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Sono esclusi dal riconoscimento del rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore, i veicoli di massa massima inferiore a 7,5 tonnellate e i veicoli di categoria M1.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 44 del 29 dicembre 2022. Settore della birra. Reintroduzione in Italia dei fusti contenenti residui di birra precedentemente esportata. Definizione procedura operativa ai fini del trattamento fiscale

Con la circolare del 29 dicembre 2022, n. 44, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è espressa in merito al trattamento fiscale riservato ai residui di birra contenuti in fusti reintrodotti in Italia, con particolare riguardo alle modalità di quantificazione dell'ammontare del prodotto in essi contenuto e della conseguente liquidazione dell'accisa gravante su di essi.

La necessità di stabilire una modalità operativa nasce in conseguenza alle potenziali criticità che possono sorgere al momento della reintroduzione dei fusti per le difficoltà relative alla misurazione del prodotto residuo, per le sue caratteristiche alterate e dell'inidoneità al consumo umano.

Con la circolare n. 44/2022 vengono fornite indicazioni ai fini di una corretta applicazione del relativo trattamento fiscale per:

- a) la determinazione dei quantitativi di birra residua nei fusti ai fini dell'immissione in libera pratica;
- b) il trasferimento della birra residua nel deposito fiscale;
- c) l'avvio della birra residua, non idonea al consumo umano, alla distruzione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 909/RU del 2 gennaio 2023. Accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. Fusione societaria - Esecuzione degli adempimenti dichiarativi

Con l'informativa del 2 gennaio 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è espressa in merito all'esecuzione degli adempimenti dichiarativi relativi all'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di fusione in senso stretto tra società che svolgono attività di vendita al consumatore finale.

Il documento in oggetto ricorda che l'attività svolta dalla società incorporata prima della stipula dell'atto di fusione deve costituire oggetto di una specifica dichiarazione annuale afferente al periodo antecedente l'atto di fusione, in quanto la stessa attività deve essere mantenuta distinta da quella della società incorporante, come stabilito a norma di legge. Solo in seguito alla stipula dell'atto di fusione, la società incorporante subentra alla società incorporata nella fatturazione ai consumatori finali e risponde dal punto di vista contabile, assumendosi, pertanto, tutti i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti.

La società incorporata è tenuta a rappresentare con la propria dichiarazione annuale i dati relativi all'attività svolta fino alla data della fusione, facilitando così l'attività di definizione delle posizioni contabili e consentendo, al contempo, di adempiere agli obblighi connessi con la cessazione dell'attività di vendita ai consumatori finali.

La circolare fornisce le modalità che devono seguire la società incorporata e l'incorporante sia nei casi di fusione per incorporazione sia, nella fattispecie della cd. "*fusione d'unione*" che dà luogo alla costituzione di una nuova società.

L'informativa n.909/RU ricorda che è richiesta la comunicazione della stipula dell'atto di fusione da parte delle società che svolgono attività di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica agli Uffici delle dogane territorialmente competenti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. 632241/RU del 29 dicembre 2022. Determinazione dell'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023

Con la Determinazione Direttoriale del 29 dicembre 2022 in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta di consumo pari, rispettivamente, a € 0,132333 il millilitro e a € 0,088222 il millilitro, in linea con quanto stabilito dell'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. n. 632286/RU del 29 dicembre 2022. Rideterminazione tabelle di ripartizione prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette a decorrere dal 01/01/2023

Con la Determinazione Direttoriale del 29 dicembre 2022 in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette sono rideterminate secondo i valori indicati dagli allegati alla stessa.

Viene comunicato, inoltre, che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, sono aggiornate e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. 632227/RU del 29 dicembre 2022. Fissazione dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 01/01/2023

Con la Determinazione Direttoriale del 29 dicembre 2022 in rubrica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione è rideterminato secondo i valori indicati dalla tabella allegata alla stessa, nella quale sono riportati anche l'IVA, l'aggio ai rivenditori e il prezzo stabilito in conformità alle richieste di fabbricanti e importatori.

La tabella di prezzi e imposte sui tabacchi da inalazione senza combustione è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 571212/RU del 15 dicembre 2022. Estensione della funzionalità per la richiesta di autorizzazione alla vendita, a mezzo di patentino speciale, di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua

Con l'informativa del 15 dicembre 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Accise - Tabacchi) comunica che risulta già disponibile l'applicazione telematica per le richieste del patentino che abilita alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzati al consumo in loco. L'applicazione, già illustrata dall'Agenzia con [Circolare n° 28/2022, prot. 364323/RU](#) del 5 agosto 2022, è da intendersi come esclusiva modalità di invio della richiesta da parte dei soggetti titolari di esercizi, dotati di licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

I soggetti che intendono richiedere un'autorizzazione, dovranno accedere all'area riservata del portale dell'Agenzia, previa autenticazione, e abilitazione al sistema Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 621009/RU del 27 dicembre 2022. Estensione delle funzionalità, nell'ambito del Portale Tabaccai, per la richiesta telematica dell'istituzione di una rivendita speciale e del pagamento del corrispettivo Una Tantum per l'assegnazione della concessione di una rivendita di generi di monopolio

Con l'informativa in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che dal 1° gennaio 2023 è disponibile l'applicativo digitale (accessibile dal portale ADM al sito www.adm.gov.it), attraverso il quale presentare l'istanza per l'istituzione di una rivendita speciale ai sensi dell'art. 22, [legge 1293/1957](#) e dell'art. 5 e 6 del [D.M. 38/2013](#) e ss.mm., e al contempo, procedere al pagamento del corrispettivo da versare per l'assegnazione della concessione di rivendita di generi di monopolio, secondo quanto indicato dalla già citata legge n. 1293/1957, dal [D.P.R. n. 1074/1958](#) e, in particolare, dall'art. 1, lettera b) della [legge n. 384/1980](#).

L'accesso alle applicazioni, da parte di soggetti esterni all'Agenzia, avviene attraverso la richiesta di apposita abilitazione per il tramite del sistema MAU.

Le indicazioni in merito all'utilizzo di tale applicativo sono riportate dall'informativa in oggetto.

ALIQUOTE ACCISE , IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE

Il presente documento ha lo scopo di fornire una puntuale informazione, ciò non di meno BDO Tax Srl Stp non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo delle informazioni di seguito fornite, né avrà alcuna responsabilità circa l'assenza di eventuali informazioni specifiche.

BENZINE	€	unità	Decorrenza
Benzina con piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015 (escluso dal 22/03/2022 al 31/12/2022)
Benzina Senza Piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015 (escluso dal 22/03/2022 al 31/12/2022)

OLI DA GAS o GASOLIO	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	617,40	per 1000 lt	01/01/2015 (escluso dal 22/03/2022 al 31/12/2022)
Usato come combustibile per riscaldamento	403,21391	per 1000 lt	01/01/2015
Gasolio commerciale usato come carburante <i>N.B.: limite massimo all'importo rimborsabile corrispondente a un litro di gasolio consumato, per ogni chilometro percorso (art. 8 DL 124/2019) ; a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono fruire del beneficio i veicoli a partire dalla categoria euro 5 (co. 630 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio)</i>	403,22000	per 1000 lt	si applica nuovamente dal 1° dicembre 2022

PETROLIO LAMPANTE o CHEROSENE	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999
Usato come combustibile per riscaldamento	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999

OLI COMBUSTIBILI	€	unità	Decorrenza
uso riscaldamento			
Combustibile ATZ	128,26775	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	64,24210	per 1000 Kg.	16/01/1999
uso industriale			
Combustibile ATZ	63,75351	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	31,38870	per 1000 Kg.	16/01/1999

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	267,77	per 1000 Kg.	07/12/2011 (escluso dal 22/03/2022 al 31/12/2022)
Combustibile per riscaldamento	189,94458	per 1000 Kg.	16/01/1999

NB: La Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Consente di utilizzare i suddetti prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024

GAS NATURALE	€	unità	Decorrenza
Autotrazione	0,00331	per mc.	07/12/2011 (escluso dal 22/03/2022 al 31/12/2022)

Usi industriali	€	unità	Decorrenza
per consumi inferiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,012498	per mc.	16/01/1999
per consumi superiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,007499	per mc.	01/01/2008

Usi civili	€	unità	Decorrenza
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,044	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,175	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,170	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,186	per mc.	01/06/2007

Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.			
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,038	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,135	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,120	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,150	per mc.	01/06/2007

CARBONE, LIGNITE e COKE (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€	unità	Decorrenza
Uso riscaldamento da imprese	12,00	1000 kg	01/01/2020
Uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese	15,00	1000 kg	01/01/2020

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE	€	unità	Decorrenza
Alcole etilico	1.035,520	per ettolitro	
Birra	2,990	per hl. e per grado plato	01/01/2023
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri)	1,794	per hl. e per grado plato	01/01/2023
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (produzione > 10 Khl fino a 30 Khl)	2,058	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (produzione > 30 Khl fino a 60 Khl)	2,352	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Vino	zero	per ettolitro	
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	zero	per ettolitro	
Prodotti alcolici intermedi	88,670	per ettolitro	

ENERGIA ELETTRICA	€	unità	Decorrenza
ABITAZIONI			
Per qualsiasi applicazione nelle abitazioni	0,02270	per Kwh.	01/01/2012
Potenza impegnata fino a 3 kW - residenti: consumo mensile fino a 150 kWh	esente		
Potenza impegnata fino a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 150 kWh	critéri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		
Potenza impegnata oltre a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 220 kWh	critéri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		

LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI			
sui primi 200.000 Kwh consumati nel mese	0,01250	per Kwh.	01/06/2012
sui consumi che eccedono i 200.000 Kwh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 Kwh mensili	0,00750	per Kwh.	01/06/2012
in caso di consumi mensili superiori a 1.200.000 [(200.000*0,0125) + 4.820]	7.320,00	fisso	01/06/2012

PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (impianti obbligati alla denuncia all'UdD)	€	unità	Decorrenza
oli vegetali non modificati chimicamente	esenti		01/06/2007
gasolio	12,80	per 1000 lt	01/01/2020
gas naturale	0,45	per 1.000 mc	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,70	per 1000 Kg.	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi naturali	15,40	per 1000 Kg.	01/01/2020
carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	11,80	per 1000 Kg.	01/01/2020
NB: in caso di autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è ridotta al 30%			

Consumi specifici convenzionali per prodotti energetici impiegati riconoscibili ai fini della generazione combinata di energia elettrica e calore utile			
oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg	kWh	01/01/2020
gas naturale	0,220 mc	kWh	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,173 kg	kWh	01/01/2020
gasolio	0,186 kg	kWh	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg	kWh	01/01/2020
carbone, lignite e coke	0,312 kg	kWh	01/01/2020

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Imposta di consumo)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	787,81	per 1000 Kg.	01/01/2014
Bitumi di petrolio	30,99	per 1000 Kg.	

Contributo obbligatorio al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) (art. 236, co.7 del D.Lgs 152/2006)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	0,70 + IVA 22%	per kg.	01/09/2022

TASSA AMBIENTALE PER EMISSIONE ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO	€	unità	Decorrenza
anidride solforosa (SO ₂)	106,00	Tonn./anno	01/01/2008
ossidi di azoto (NO _x)	209,00	Tonn./anno	01/01/2008

IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO (PLASTIC TAX)	€	unità	Decorrenza
Manufatti realizzati con materiale plastico con singolo impiego (c.d. MACSI)	0,45	per kg	1.1.2024

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (SUGAR TAX)	€	unità	Decorrenza
prodotti finiti	10,00	per hl	1.1.2024
prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione	0,25	per kg	1.1.2024

DIRITTO SPECIALE - LIVIGNO	€	unità	Decorrenza
Benzina senza piombo	0,233	per lt	01/01/2022
Gasolio per autotrazione	0,155	per lt	01/01/2022
Gasolio per riscaldamento	0,050	per lt	01/01/2022
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per Kg	01/01/2022
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a bottiglia	01/01/2022
ARTICOLI SPORTIVI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per articolo	01/01/2022
PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a confezione	01/01/2022
APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
APPARECCHI RADIO - TELEVISORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLICCERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLETERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
TESSUTI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a metro lineare	01/01/2022
ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
MAGLIERIA E FILATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
BIANCHERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 11 gennaio 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.